



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/19 DEL 13.02.2018

Oggetto: Disegno di legge concernente “Sostituzione dell’art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)”.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, richiama i contenuti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione civile” nella parte in cui, all'art. 1, comma 3, dispone che le norme ivi contenute costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente ed evidenzia che tale potestà legislativa concorrente spetta alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ciò premesso, l'Assessore evidenzia l'esigenza che la Regione si doti di un insieme organico di norme in materia di protezione civile nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Codice appena emanato.

In proposito, l'Assessore considera che, con l'entrata in vigore del suddetto Codice di protezione civile, si consolida il ruolo del livello regionale nell'organizzazione del sistema di protezione civile, in particolare ai sensi dell'art. 11, riguardo alle procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi. Conseguentemente, attraverso la pianificazione regionale, oltre alla definizione delle azioni in capo alle varie componenti regionali e strutture operative, è possibile determinare i livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale in cui è garantita l'effettività delle azioni coordinate di protezione civile.

L'Assessore ricorda che, in riferimento al Piano regionale di protezione civile e alla relativa procedura di approvazione, la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, all'articolo 2 ne delinea i contenuti e all'articolo 3 ne stabilisce la procedura finalizzata all'approvazione. In particolare, quest'ultimo articolo prevede, tra l'altro, una fase di consultazione delle Province e, per il loro tramite, dei Sindaci. Tale procedura appare, allo stato attuale, superata alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36, la quale riassegna alla regione una serie di funzioni in materia di protezione civile, precedentemente attribuite alle Province.

La L.R. n. 36/2013, inoltre, istituisce gli uffici territoriali di protezione civile, quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale e alle quali sono conferite le principali funzioni di protezione civile prima di competenza provinciale.



Prosegue l'Assessore ritenendo che, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali siano quelli di competenza delle Prefetture anche per gli effetti delle funzioni attribuite al Prefetto dall'art. 9 del citato Codice.

Sulla base di quanto esposto, l'Assessore fa notare che alcuni passaggi della procedura di approvazione del Piano regionale di protezione civile sancita dall'art. 3 della L.R. n. 3/1989, hanno la necessità di essere aggiornati alla luce delle novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 1/2018 e in linea con la L.R. n. 36/2013.

In proposito, l'Assessore richiama la Delib.G.R. n. 57/25 del 25 novembre 2015 e riferisce che i lavori del tavolo tecnico istituito per la predisposizione del Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico risultano in fase avanzata.

L'Assessore, nel ritenere indispensabile adeguare la procedura di approvazione del Piano regionale di protezione civile, articolato per ambiti territoriali ottimali, preliminarmente alla predisposizione di un provvedimento legislativo organico di riordino delle norme regionali in materia di protezione civile, rispettoso dei principi fondamentali del Codice di protezione civile, propone di approvare un disegno di legge che sostituisca l'art. 3 della L.R. n. 3/1989, con lo scopo di attualizzare le procedure di approvazione del piano secondo i seguenti contenuti:

- articolare il Piano regionale di protezione civile con l'introduzione degli ambiti territoriali coincidenti con quelli di competenza delle Prefetture, in modo tale da ricomprendere il livello di pianificazione intermedio in sostituzione di quello provinciale;
- definire il ruolo delle Prefetture nell'elaborazione del Piano regionale di protezione civile in riferimento alle funzioni attribuite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 1/2018 al Prefetto;
- assicurare la partecipazione dei cittadini nel processo di pianificazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice, con la pubblicazione dello schema di Piano sul sito web della Regione Sardegna.

Sulla base di quanto esposto, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di approvare il disegno di legge recante "Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/19
DEL 13.02.2018

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visti i pareri della Direzione generale dell'Area Legale e della Direzione generale dei Servizi finanziari, constatato che il Direttore generale della protezione civile ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il disegno di legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con la relativa relazione illustrativa, concernente "Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru